

# FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVI - N. 2 - Aprile/Maggio 2022

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana  
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:  
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera  
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella  
Studio Robert Schuster  
Studio Fronza Comm. Associati  
Studio Michele Moser  
Studio Degasperi - Martinelli  
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada  
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa  
per i clienti

## SCADENZE! SCADENZE!

**19 APRILE** martedì

- Versamento unificato tributi e contributi

**26 APRILE** martedì

- Intrastat: mensili e trimestrali

**29 APRILE** venerdì

- Comunicazione esercizio opzione cessione credito/sconto in fattura: invio

**02 MAGGIO** lunedì

- Esterometro: presentazione del 1° trimestre
- Dichiarazione IVA: presentazione

**16 MAGGIO** lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Autoliquidazione INAIL: rata

**25 MAGGIO** mercoledì

- Intrastat: mensili

**31 MAGGIO** martedì

- Liquidazione periodica IVA (LIPE): trasmissione primo trimestre 2022
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: primo trimestre 2022

## EDITORIALE

### IL MAGLIONE ED I CALZINI DI LANA COME UN'ARMA DI PACE

C'è una guerra in corso, non c'è da scherzare o fare ironia però qualche considerazione dobbiamo farla. Il conflitto in Ucraina sta destabilizzando tutto il mondo. Interviene dopo una pandemia che ha messo a dura prova tutti: cittadini, imprese, governanti. Non c'è dubbio che il prezzo più caro lo stanno pagando le vittime della guerra, siano essi Ucraini o giovani soldati russi ignari di quello che sono stati obbligati a fare. Le conseguenze nefaste di questa terribile successione di fatti però si sta riversando su tutti. Già prima ci trovavamo in affanno con la filiera della fornitura delle materie prime, ora, con la guerra, tutto è precipitato.



La decisione degli Usa di vietare l'importazione di petrolio, gas naturale e carbone dalla Russia ha contribuito a far alzare ulteriormente la quotazione del greggio. Gli scambi tra i paesi sono rallentati, le sanzioni europee e nazionali hanno come naturale conseguenza una compressione dei mercati, la fiducia stessa delle persone nel futuro si è ridotta. Il 7

marzo (ed è già tutto cambiato al rialzo) il Ministero della transizione ecologica ha rilevato che la benzina costava in media 1,95 euro al litro di cui 1,08 euro di trattenute fiscali (accise ed iva) e 87 centesimi di prezzo industriale, tutti comunque sappiamo che l'attuale aumento deriva in buona parte da speculazioni.

Cosa possiamo fare noi in questa situazione?

Il gas è una materia prima di cui, per i processi produttivi e per la vita quotidiana, non possiamo fare a meno e dalla Russia ne importiamo il 38,2% del fabbisogno nazionale. Il consumo domestico è pari al 40%. Questa leva è nelle mani di ciascuno di noi. Sarebbe utile ridurre di uno /due gradi la temperatura delle nostre abitazioni e degli uffici, magari indossando una maglia in più. Questo non danneggerebbe la produzione, ridurrebbe i consumi e le importazioni e aiuterebbe l'Europa a non dover soggiacere ai ricatti russi.

Ed il pianeta ringrazierebbe tutti per questa scelta green.

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- IL MAGLIONE ED I CALZINI DI LANA COME UN'ARMA DI PACE
- CESSIONE E SCONTO IN FATTURA BONUS EDILIZI: codici tributi
- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
- COSTI ENERGETICI: crediti d'imposta
- BONUS EDILIZI: nuove regole per la cessione del credito
- BONUS INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI
- ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO ESCLUSE IVA: documentazione

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

### Rottamazione, nuove scadenze

Maxi rimessione in termini per i decaduti da rottamazione ter e saldo e stralcio. Le rate in scadenza nel 2020 potranno essere corrisposte entro il prossimo 30 aprile, quelle in scadenza nel 2021 entro il 31 luglio 2022 e slittano al 30 novembre tutte le rate in scadenza nel 2022. Lo prevede l'emendamento approvato, in commissione bilancio del Senato alla legge di conversione del Decreto Sostegni ter (DL 4/22). Bloccate, inoltre, tutte le procedure esecutive in alcuni casi già messe in atto dal riscossore verso i contribuenti decaduti e che potranno riprendere solo dopo il mancato pagamento entro i nuovi termini previsti. Concesso anche per questo nuovo scadenzario il cosiddetto "lieve ritardo" ovvero l'applicazione della disposizione contenuta all'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018 per cui sono ritenuti validi e tempestivi i pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla scadenza "ordinaria".

16/03/2022 Italia Oggi

### Bonus edilizi? Un dedalo di visti

Tornano le cessioni multiple dei bonus edilizi ma aumentano adempimenti e obblighi. Reclusione da due a cinque anni, sanzione da 50 mila a 100 mila euro e polizza assicurativa per ogni intervento comportante visti a carico del tecnico. Con il nuovo Decreto Antifrodi (DL 13/2022), il legislatore ripristina le cessioni multiple, pur introducendo il divieto di cessioni parziali successive alla prima, a partire dal prossimo 1° maggio. Inoltre, viene introdotto il c. 13-bis. 1 art. 119 DL 34/2020, in tema di 110%, che inasprisce le sanzioni pecuniarie e penali a carico dei professionisti tecnici che rilasciano dichiarazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese. Infine, con decorrenza incerta, si chiede di stipulare una assicurazione per ogni intervento comportante attestazione o asseverazione a cura dei tecnici.

14/03/2022 Italia Oggi Sette, Fisco,

### Rinnovabili, permessi più facili

Cambiare le regole sugli aiuti di stato e sburocratizzare a tutto campo, sul versante energetico e

## CESSIONE E SCONTO IN FATTURA BONUS EDILIZI: codici tributi

Come noto, il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), ha previsto che i contribuenti che sostengono spese per interventi edilizi agevolati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (cedibile poi dai medesimi ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti);

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti).

Le citate opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di:

- 1) recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- 2) efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);
- 3) adozione di misure antisismiche, di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);
- 4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 5) installazione di impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);
- 6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del

citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

7) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Con la risoluzione n. 12 del 14/03/2022, sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, con il modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti in fattura, che di seguito sono elencati:

### CESSIONE DEL CREDITO

**7701** - superbonus (articoli 119 e 121 DL n. 34/2020);

**7702** - ecobonus (articolo 14 DL 63/2013) e impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del Tuir e articolo 121 del DL 34/2020;

**7703** - sismabonus (articolo 16 del DL 63/2013 e articolo 121 DL 34/2020);

**7704** - colonnine ricarica (articolo 16-ter DL 63/2013 e articolo 121 DL 34/2020);

**7705** - bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 e articolo 121 DL 34/2020);

**7706** - recupero patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d) Tuir e articolo 121 DL 34/2020);

**7707** - eliminazione barriere architettoniche (articolo 119-ter e 121 DL 34/2020).

### SCONTO IN FATTURA

**7711** - superbonus (articolo 119 e 121 DL 34/2020);

**7712** - ecobonus (articolo 14 DL 63/2013) e impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lett. h), Tuir e articolo 121 DL 34/2020);

**7713** - sismabonus (articolo 16 DL 63/2013 e articolo 121 DL 34/2020);

**7714** - colonnine ricarica (articolo 16-ter DL 63/2013 e articolo 121 DL 34/2020);

**7715** - bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, legge 160/2019 e articolo 121 DL 34/2020);

**7716** - recupero patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d) Tuir e articolo 121 DL n. 34/2020);

**7717** - eliminazione barriere architettoniche (articolo 119-ter e 121 DL 34/2020).

I crediti cedibili o utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni inviate all'Agenzia delle Entrate.

I codici tributo sopra elencati vanno utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo

sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

Per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022, vanno invece utilizzati i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, che ricordiamo di seguito:

**6921** - "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";

**6922** - "ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";

**6923** - "SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";

**6924** - "COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";

**6925** - "BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";

**6926** - "RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020"

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l'esercizio dell'opzione,

utilizzando le funzionalità della "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo sopra elencati.

Attraverso la medesima Piattaforma, in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti; i successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, i codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato "AAAA". Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022"; per l'utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2023" e così via.

*Roberto Buglisi  
Servimprese Srl Sp*

## RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il Decreto "Energia" (art. 29, D.L. 1° marzo 2022, n. 17), ha riaperto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni agricoli o edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

Possono avvalersi della norma:

- le persone fisiche, per le operazioni estranee all'esercizio di attività di impresa;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e soggetti equiparati;
- i soggetti non residenti in Italia privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Per rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o quello delle partecipazioni,

entro il **15 giugno 2022**, occorre:

- far redigere ad un professionista abilitato una perizia di stima asseverata
- versare l'imposta sostitutiva nella misura del 14% per tutti i beni rivalutabili. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione, entro il 15 giugno 2022 ovvero in un massimo di tre rate annuali di pari importo. In quest'ultimo caso, la scadenza delle rate è 15 giugno 2022; 15 giugno 2023; 15 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

*Manuela Conci  
Studio Bortolotti e Conci*

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

agricolo. Facilitare l'installazione di impianti di produzione d'energia pulita e la realizzazione di nuove infrastrutture a fonti rinnovabili in tutto il Paese, partendo da una semplificazione degli adempimenti autorizzativi. Rispondendo a una raffica di interrogazioni a risposta immediata alla Camera, il premier Mario Draghi ha più volte insistito sulla necessità di facilitare il rilascio dei placet da parte delle pubbliche amministrazioni: sulle rinnovabili «il governo è al lavoro per snellire le procedure e accelerare gli investimenti, ma occorre la collaborazione di tutti, soprattutto nelle regioni», ha detto più volte.

10/03/2022 Italia Oggi

### Verso un giudice tributario a tempo pieno

Acceleratore premuto sulla riforma della giustizia tributaria. Prende forma il giudice professionale a tempo pieno nominato per concorso. Allo studio anche il giudice monocratico per cause al di sotto di un certo importo. E in preparazione una fase transitoria con l'obiettivo di accompagnare i giudici attualmente in organico al completamento della loro carriera. In prospettiva uno sguardo ai carichi di lavoro delle commissioni tributarie provinciali, che con il massiccio impiego del processo telematico potrebbero in un futuro essere ridisegnate. Sono queste alcune indicazioni che arrivano sui lavori di scrittura del provvedimento di riforma di giustizia tributaria emersi durante MF Italian legal week, tre giorni di eventi dedicati al «Diritto al cambiamento».

09/03/2022 Italia Oggi

### Evasione fiscale e riciclaggio, la confisca scatta due volte

Linea dura della Cassazione sul riciclaggio: deve essere confiscata l'intera somma oggetto dell'operazione illecita e non l'importo corrispondente al vantaggio tratto dal riciclatore. A fornire questa rigorosa interpretazione, che apre un ulteriore contrasto in materia dei giudici di legittimità, è la sentenza Cass. 2 marzo 2022 n. 7503. Una persona era imputata di riciclaggio per aver compiuto operazioni volte a ostacolare la provenienza di circa 150mila

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

euro con dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture. Nel corso del dibattito emergeva peraltro che per svolgere tale illecita operazione, il riciclatore non aveva tratto alcun beneficio economico.

09/03/2022 *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*

### Meno vincoli per la deduzione delle perdite sui mini crediti

Le perdite sui mini-crediti e quelle verso procedure concorsuali entrano nella dichiarazione dei redditi nell'esercizio individuato discrezionalmente dall'impresa, ma non oltre quello di cancellazione del credito dal bilancio. Nella redazione del modello Redditi 2022, vanno considerati i chiarimenti della Resp. AE 13 maggio 2021 n. 342 secondo cui il contribuente, dopo che sono sorti i presupposti per la deduzione, è libero di scegliere quando effettuarla, senza necessità di attendere l'esercizio di cancellazione. In tutti gli altri casi, occorre dimostrare gli elementi certi e precisi sull'inesigibilità del credito e, in caso di rinuncia o cessione, l'inerenza della operazione.

08/03/2022 *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*

### Tassate anche le perdite

Il 22% delle società che presentano una perdita civilistica (circa 94 mila soggetti) hanno infatti ribaltato il risultato d'esercizio, trasformato dal fisco da "negativo in positivo" con correlato reddito imponibile IRES e conseguente pagamento delle imposte.

Questo accade per effetto delle cosiddette variazioni in aumento ovvero l'effetto principalmente prodotto dall'ineducibilità fiscale, parziale o totale, di costi di competenza sostenuti dalle imprese.

02/03/2022 *Italia Oggi*

### Forniture anti-Covid, IVA addio

Per stornare l'IVA applicata sui beni e servizi forniti nel corso del 2021 agli organismi dell'UE al fine di contrastare la pandemia Covid-19, dichiarate retroattivamente non imponibili dal DL 146/2021, è possibile emettere, entro il 2 maggio 2022, una nota di variazione cumulativa per cia-

## COSTI ENERGETICI: crediti d'imposta

Due recenti decreti del Governo (decreto Sostegni-ter e decreto Energia) hanno cercato di attenuare gli aumenti dei prezzi nel settore energetico introducendo crediti d'imposta:

- ai quali non si applica il limite annuale riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi e il limite di 2milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti

- che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi

- che sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

**Credito d'imposta destinato alle c.d. imprese energivore:** spetta alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% in relazione allo stesso periodo dell'anno 2019. Possono beneficiarne le imprese a forte consumo energetico operanti nei settori manifatturiero e minerario. Il credito d'imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Analogha misura è stata introdotta a valere sul secondo trimestre 2022. Le imprese sopra individuate, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, possono ottenere un credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il credito è sempre fissato nella misura del 20%, ed è calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il contributo spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle

imprese sopra richiamate e dalle medesime autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso il requisito dell'incremento del costo per kWh di energia elettrica (prodotta e autoconsumata) va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia; il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dato dalla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale (PUN) dell'energia elettrica.

**Credito d'imposta destinato ad imprese a forte consumo di gas naturale** che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21.12.2021, n. 541 con consumi, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, di un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (almeno 23.645,5 Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Il credito d'imposta spettante è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'incentivo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Manuela Conci

Studio Bortolotti & Conci



## BONUS EDILIZI: nuove regole per la cessione del credito

A pochi giorni dall'emanazione del Decreto Sostegni-ter, assistiamo ad una parziale retromarcia in merito alla possibilità di cessione dei crediti connessi agli interventi di ristrutturazione edilizia. Il decreto 13/2022 pubblicato il 25 febbraio in Gazzetta Ufficiale prevede di allentare parzialmente la stretta sulla cessione dei crediti. Il Sostegni-ter prevedeva la soppressione della facoltà di effettuare plurimi trasferimenti di bonus collegati ad un medesimo intervento, limitando così la circolazione dei crediti edilizi tra gli operatori. Il contribuente poteva cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potevano cederlo a loro volta; i fornitori e le imprese che concedevano lo sconto in fattura potevano recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta e cederlo ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potevano cederlo a loro volta. Tali restrizioni erano state introdotte per fronteggiare le frodi ma avevano di fatto paralizzato la filiera collegata ai bonus edilizi, con interruzioni anche su pratiche relative a bonus maturati nel 2021.

L'articolo 1 D.L. 13/2022 è intervenuto ed ha ripristinato in parte il sistema di trasferimento dei crediti, abrogando l'articolo 28, comma 1, D.L. 4/2022, rimuovendo il limite di una cessione. Pertanto le regole attualmente in vigore consentono dopo la prima acquisizione del credito, ulteriori due cessioni rivolte esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo o a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

In sostanza, le due cessioni successive alla prima potranno essere effettuate soltanto a favore di soggetti vigilati. I terzi cessionari non annoverabili tra gli intermediari sopra menzionati, invece, potranno essere destinatari di crediti da bonus edilizi soltanto con riferimento alla prima cessione del credito effettuata dal beneficiario o dall'impresa che accorda lo sconto in fattura.

Dunque, a decorrere dal 26 febbraio 2022, i crediti edilizi potranno essere alienati:

- una volta, nei confronti di qualsiasi cessionario;

- fino a tre volte, purché nel secondo e terzo trasferimento intervengano soggetti vigilati.

La soluzione proposta quindi consente di garantire agli operatori una veloce fruizione del credito connesso ai bonus, ed allo Stato di prevenire le frodi basate su interventi inesistenti.

E' stato inoltre inasprito il trattamento sanzionatorio civile e penale delle falsità ed omissioni commesse dei tecnici nelle asseverazioni di loro competenza. E' prevista una sanzione pecuniaria (da 50.000 a 100.000 euro) e una sanzione penale (reclusione da 2 a 5 anni), incrementata nel caso in cui il fatto sia commesso allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Inoltre, viene stabilito che ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, sia coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Ulteriore novità che interessa le cessioni successive alla prima è il divieto di frazionamento del credito, previsto dall'articolo 121, comma 4-quater, D.L. 13/2022 il quale dispone che: "i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate".

A partire dal 1 maggio 2022, a partire dalla prima cessione, sarà attribuito all'operazione un codice univoco in modo che i vari passaggi siano tracciabili. L'obiettivo è di assicurare la reale rispondenza tra il credito ceduto e gli interventi edilizi effettivamente realizzati. Ciò dovrebbe consentire di ricostruire a ritroso la storia di ogni singolo credito. Il meccanismo dovrebbe essere analogo a quello adottato negli appalti pubblici (codici CIG e CUP) per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Filippo Pallaoro

Studio Degaspero Martinelli & Associati

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

scun destinatario. Se non fossero in grado di rispettare tale termine, i fornitori, in via eccezionale, potranno chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'art. 30-ter DPR 633/72. È uno dei chiarimenti contenuti nella Circ. AE 28 febbraio 2022 n. 5, a commento di alcune disposizioni in materia di IVA introdotte dal DL 146/2021 conv. in L. 215/2021.

01/03/2022 Italia Oggi

### **Ammortamenti, la sospensione alligge- risce tutti i bilanci 2021**

La legge di conversione del DL 228/2021 (il Decreto Milleproroghe), approvata definitivamente dal parlamento, permette di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2021 senza limitazioni, superando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 che concedeva questa facoltà solo alle società che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo.

Un'estensione che permetterà di alleggerire i bilanci a tutte le aziende colpite dalla pandemia e non solo a quelle che ne avevano risentito maggiormente e lo scorso anno avevano optato per la sospensione integrale degli ammortamenti.

28/02/2022 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

### **Stp, il socio professionista rientra nell'esenzione IRAP**

Il primo atto della riforma fiscale, avviata con l'approvazione della Legge di Bilancio 2022, è stato incentrato su due provvedimenti: la revisione dell'IRPEF e la sospensione dell'IRAP per le persone fisiche.

Riguardo all'imposta regionale sulle attività produttive la novità è di grande rilevanza, se non altro perché interessa oltre 800mila di contribuenti, imprenditori e professionisti. Per questi ultimi, quindi, viene finalmente superata l'annosa questione della necessaria verifica del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, foriera di incertezze e contenziosi, anche a causa di una giurisprudenza tributaria incostante.

25/02/2022 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

### Registro criptovalute dal 18 maggio

Dal 18 maggio sarà operativo il registro delle criptovalute. La macchina dell'organismo agenti e mediatori (OAM) a cui è affidato il registro si è già messa in moto. I dati, tanti, richiesti sulle operazioni in criptovalute oltre che il censimento delle società straniere e italiane, gestori di valute virtuali, saranno valutati insieme al Garante privacy per il rispetto delle disposizioni in materia. Si stima un flusso di decine di milioni di informazioni l'anno. Flussi di dati che, come spiega Federico Luchetti, direttore generale OAM a ItaliaOggi: «sono un patrimonio per le autorità diverse dall'OAM, che conducono la lotta contro il riciclaggio, l'evasione fiscale e il terrorismo e che potranno richiedere le informazioni archiviate dall'Organismo».

25/02/2022 Italia Oggi - Imposte e Tasse

### Stretta su F24 in compensazione

Selezione dei contribuenti a maggiore pericolosità fiscale grazie all'uso dell'intelligenza artificiale e di personale con elevata competenza e professionalità. Ottimizzazione dei controlli, miglioramento delle attività di analisi del rischio e di pericolosità fiscale. Punta decisamente su tali direttrici l'azione di contrasto all'evasione fiscale il budget economico per l'anno 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Attraverso queste leve l'amministrazione finanziaria intendere conseguire tre specifici obiettivi: ottimizzare l'attività di controllo e migliorare la valutazione del rischio di non compliance da parte dei contribuenti; presidiare l'attività di controllo; assicurare il coordinamento con altre Amministrazioni ai fini dell'attività di verifica.

24/02/2022 Italia Oggi

### Anche per le perdite del 2021 effetti rinviati sul capitale sociale

Anche le perdite qualificate emerse nel bilancio dell'esercizio 2021 non fanno scattare, per un periodo di cinque anni, gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale delle s.p.a. e delle s.r.l. L'art. 3 c. 1-ter, inserito in conver-

## BONUS INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

L'art. 1 co.1051-1063 della L.178/2020 riconosce un credito d'imposta per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** "ordinari" e "industria 4.0" che è sintetizzato nelle seguenti tabelle:

Soggetti beneficiari	Imprese ed esercenti arti e professioni (solo per i beni "ordinari"), ad esclusione delle imprese in stato di liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive
Ambito temporale	Investimenti effettuati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i beni "ordinari", entro il 31.12.2022 (termine "lungo" 30.06.2023)</li> <li>• Per i beni "industria 4.0" entro il 31.12.2025 (termine "lungo" 30.06.2026)</li> </ul>
Ambito oggettivo	Investimenti in <b>beni strumentali nuovi</b> destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali e immateriali "ordinari"</li> <li>• Materiali e immateriali "industria 4.0"</li> </ul> In particolare sono esclusi: veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, fabbricati e costruzioni.
Modalità di fruizione	Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile in compensazione F24 (codice tributo "6935" beni "ordinari", "6936" beni materiali "4.0", "6937" beni immateriali "4.0");</li> <li>• spetta per i beni materiali e immateriali (sia ordinari che 4.0) in 3 quote annuali di pari importo, riportabile</li> <li>• spetta in <b>un'unica quota annuale</b> per tutti i soggetti, a prescindere dal limite di ricavi/compensi, che hanno effettuato investimenti in beni materiali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nonché per i soli soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni "ordinari" immateriali nel medesimo periodo</li> <li>• nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di <b>entrata in funzione dei beni</b>, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno dell'avvenuta <b>interconnessione</b></li> </ul>
Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni	Il credito d'imposta investimenti in beni strumentali non è soggetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU; pari ad euro 250.000;</li> <li>• al limite generale di compensazione nel modello F24;</li> <li>• al divieto di compensazioni dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.</li> </ul>
Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione	Se entro il 31.12. del <b>secondo anno successivo</b> a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) il <b>credito d'imposta è corrispondentemente ridotto</b> escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

### Credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari"

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine lungo del 31.12.2022)	Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine lungo del 30.06.2023)
Beni materiali "ordinari" costi ammissibili max 2 milioni di euro	Credito d'imposta del <b>10%</b> (15% lavoro agile)	Credito d'imposta <b>6%</b>
Beni immateriali "ordinari" costi ammissibili max 1 milione di euro	Credito d'imposta del <b>10%</b> (15% lavoro agile)	Credito d'imposta <b>6%</b>

**Credito d'imposta per investimenti in beni materiali "Industria 4.0"**

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine lungo del 31.12.2022)	Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine lungo del 30.06.2023)	Dal 1.1.2023 al 31.12.2025 (o termine lungo del 30.06.2026)
Bei materiali 4.0 (allegato A alla L. 232/2016)	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni;</li> <li>● 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>● 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni;</li> <li>● 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>● 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni</li> </ul>	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 20% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni;</li> <li>● 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>● 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni</li> </ul>

**Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0"**

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (o termine "lungo" del 30.6.2024)	Dall'1.1.2024 al 31.12.2024 (o termine "lungo" del 30.6.2025)	Dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (o termine "lungo" del 30.6.2026)
Beni immateriali "4.0" (Allegato B alla L. 232/2016)	Credito d'imposta 20%, costi ammissibili max 1 milione di euro annuale.	Credito d'imposta 15%, costi ammissibili max 1 milione di euro.	Credito d'imposta 10%, costi ammissibili max 1 milione di euro.

**DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE**

Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta occorre conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dell'investimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare:

- fatture e altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (ordine, contratto di acquisto, ecc.) contenenti la dicitura "bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 comma 1051-1063 L. 178/2020" (di seguito Dicitura)
- per i beni acquisiti per mezzo di contratti di leasing la Dicitura deve essere apposta su tutti i relativi documenti: fattura di acquisto del bene da parte della società di leasing, contratto di leasing, fattura di maxicanone e fatture periodiche dei canoni
- in relazione agli investimenti industria 4.0 di importo superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti il rispetto dei requisiti tecnici del bene, nonché il completamento dell'interconnessione
- in relazione agli investimenti industria 4.0 di importo inferiore a 300.000 euro, in sostituzione della perizia tecnica asseverata, può essere conservata un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del rappresentante legale relativamente al rispetto dei requisiti tecnici del bene, nonché al completamento dell'interconnessione
- per utilizzare il credito in compensazione è necessario che sia garantito il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e che vi sia il possesso di DURC in corso di validità
- verifica del mantenimento dei requisiti tecnici e dell'interconnessione dei beni 4.0 anche negli esercizi successivi a quello di investimento.

La mancata indicazione in fattura della Dicitura determina la revoca dell'agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare la fattura (Circolare Agenzia Entrate 23.7.2021 n. 9):

- nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante utilizzo di un apposito timbro;
- nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sdl, è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi art. 39 DPR 633/72 oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo Sdl, secondo le modalità indicate in tema d'inversione contabile nella circolare 14/2019.

**COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Al fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative legate a Industria 4.0, è richiesta una comunicazione.

**AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA**

sione del Decreto Milleproroghe (DL 228/2021) introduce il 31 dicembre 2021 come nuova data di riferimento della disposizione del DL 23/2020 che aveva sospeso le norme su ricapitalizzazione e cause di scioglimento in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale nel bilancio dell'esercizio 2020.

24/02/2022 *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*

**Impugnazione, divieto al futuro**

Non è retroattivo il divieto di impugnazione delle cartelle e dei ruoli invalidamente notificati. La necessità di avviare la procedura di compensazione dei propri crediti tributari, preclusa ex art. 31 DL 78/2010 in presenza di ruoli definitivi, giustifica l'impugnazione dei ruoli e delle cartelle invalidamente notificati ex art. 12 c. 4-bis DPR 602/73. Così la Commissione tributaria provinciale di Messina, con la sentenza CTP Messina n. 483/2022 della sezione III (Presidente-Relatore F. Lo Presti), ritiene meritevole di interesse l'impugnativa proposta dal contribuente contro ruoli e cartelle mai notificate, stabilendo tuttavia che il c. 4-bis non trova applicazione retroattiva.

23/02/2022 *Italia Oggi - Imposte e Tasse*

**Spese sostenute per i figli, restano detrazioni e deduzioni**

I genitori di figli under 21 anni fiscalmente a carico potranno continuare a fruire delle deduzioni e detrazioni per gli oneri sostenuti nel loro interesse, anche se non beneficeranno più delle relative detrazioni per figli. Lo precisa l'Agenzia nella Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4/E di commento alla riforma dell'IRPEF, in cui sono state altresì illustrate le modifiche alla detrazione per figli a carico introdotte dal D.Lgs. 230/2021 a seguito dell'introduzione dell'assegno unico universale.

22/02/2022 *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*

Piergiorgio Frizzera  
Org.& Sistemi srl

La comunicazione andrà inviata a consuntivo, ovvero successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili, con apposito modello di cui al DM 6.10.2021.

Il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono, ad oggi, in alcun modo subordinati a tale invio.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante, va trasmesso:

- In formato elettronico tramite PEC all'indirizzo:

[benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it);

- entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Lucia Zandonella Maiucco

AD SERVICE SRL

## ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO ESCLUSE IVA: documentazione

Le spese sostenute in nome e per conto del cliente sono escluse dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. L'esclusione trova applicazione a condizione che i predetti oneri siano idoneamente documentati. È necessario chiarire in quali casi tali spese possano considerarsi idoneamente documentate, ossia le due condizioni sotto riportate devono coesistere:

- la spesa deve essere sostenuta in nome e per conto dell'acquirente/committente;
- l'onere deve essere correttamente documentato.

**Con riferimento alla prima condizione** sulla base di un'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe indispensabile, nell'anticipare la spesa, spendere il nome del cliente. In buona sostanza, l'esclusione dal computo della base imponibile risulterebbe subordinata all'esistenza di un mandato con rappresentanza e l'utilizzo del nome del committente dovrebbe risultare dalle fatture o altra idonea documentazione, direttamente intestata o cointestata al cliente stesso. La necessità, nell'ambito del mandato con rappresentanza, di intestare la fattura o altra documentazione direttamente al committente è stata tra l'altro ritenuta necessaria dalla stessa Amministrazione finanziaria (risoluzione Agenzia delle entrate 31 luglio 2003, n. 164/E, e 15 novembre 2004, n. 133/E).

**Il caso del leasing immobiliare** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il riaddebito dell'imposta ipotecaria dovuta per la registrazione del contratto potrà essere effettuato in esclusione dall'IVA (ex art. 15, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972), solo qualora il versamento dell'imposta da parte delle società di *leasing* sia avvenuto in base a uno specifico mandato, rilasciato dall'utilizzatore. In questo caso, l'operazione si configurerebbe quale rimborso di un'anticipazione effettuata in nome e per conto dell'utilizzatore. Invece, in assenza di uno specifico mandato, il riaddebito dell'imposta configurerà sempre un'operazione soggetta a IVA.

**Con riferimento alla seconda condizione** l'esistenza della documentazione è finalizzata a dimostrare che le somme addebitate al committente non hanno natura di corri-

spettivo e che gli importi richiesti coincidono esattamente con le anticipazioni.

In alcuni casi, però, l'esistenza della predetta documentazione può essere non necessaria, potendo il contribuente fornire la prova con qualsiasi altro mezzo e la circostanza si verifica per gli oneri connaturati rispetto all'attività di impresa o di lavoro autonomo.

Più in generale, si ritiene correntemente che le somme anticipate da un professionista (notaio, avvocato, ecc.) per conto del cliente, al fine di pagamento di imposte e tasse (imposte di registro, ipotecarie, catastali, bolli, tasse ipotecarie, ecc.), costituiscano anticipazioni escluse da IVA ex art. 15, primo comma, n. 3), a prescindere dall'intestazione di uno specifico documento o ricevuta a nome del cliente medesimo: ciò perché si tratta di spese che sono a carico del cliente per legge e, quindi, costituendo partite di giro, non concorrono a formare il corrispettivo, essendo, d'altra parte, regolarmente accertabili attraverso l'ispezione presso lo studio del professionista o presso i pubblici uffici.

Nonostante talune anticipazioni siano connaturate all'attività svolta (ad esempio, i bolli, gli oneri di registrazione presso la Camera di commercio, ecc.) e, conseguentemente, non sia necessario fornire ai verificatori alcuna documentazione, deve essere comunque riscontrata la coincidenza tra le somme addebitate in fattura e le anticipazioni effettuate in favore del cliente. Solitamente, l'operazione non risulterà particolarmente difficile, ma sarà necessario effettuare un'attenta verifica della documentazione presente presso la sede dell'impresa o dello studio professionale.

La Corte di cassazione in merito ad un addebito di spese anticipate ed esposte globalmente dispone:

*"La valutazione della regolare documentazione delle spese per anticipazioni va operata con riferimento alle singole operazioni cui le stesse accedono e non può essere fatta globalmente con riferimento a tutte le operazioni di un singolo periodo d'imposta, pena l'obliterazione del requisito previsto dal legislatore della regolarità della documentazione".*

Piorgio Frizzera  
Org. & Sistemi srl